

Congedo di maternità, ok al prolungamento di tre mesi per le lavoratrici autonome

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Dall'INPS le prime istruzioni per fruire dei tre mesi aggiuntivi di congedo di maternità in favore di autonome e professioniste concessi con la Legge di Bilancio 2022. Nella circolare n. 1 del 3 gennaio anche le indicazioni sul congedo di paternità per i dipendenti reso strutturale sempre dall'ultima Manovra.

Sulla fruizione dei tre mesi aggiuntivi di congedo di maternità per lavoratrici autonome e professioniste l'INPS interviene con le prime istruzioni (circolare n. 1/2022). La misura è quella introdotta dall'ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021) approvata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso e il cui testo definitivo, sul punto, non ha riservato sorprese rispetto a quanto si leggeva nello [schema](#) trasmesso dal Consiglio dei Ministri al Parlamento ad ottobre.

I tre mesi in più a titolo di **indennità di maternità**, rispetto ai 5 già a disposizione fruibili [prima e dopo il parto](#), sono concessi alle lavoratrici - e a certe condizioni **anche ai lavoratori** - iscritte alla [Gestione Separata](#), alle autonome e imprenditrici iscritte alle gestioni autonome INPS e alle libere professioniste con cassa che, nell'anno precedente al periodo di maternità, abbiano percepito un reddito inferiore a **8.145 euro** (art. 1, comma 239 [L. 234/2021](#)).

Nel documento di prassi c'è spazio anche per le indicazioni operative relative al congedo di paternità in favore dei lavoratori dipendenti, **10 giorni** per l'obbligatorio e uno per il facoltativo, che dopo un decennio di sperimentazione la Manovra 2022 ha finalmente messo a regime (art. 1 comma 134).

Congedo di maternità: a chi spettano i tre mesi aggiuntivi

A beneficiare dal 1° gennaio di quest'anno dei tre mesi extra, da aggiungersi alla fine dei 5 mesi già spettanti, sono in particolare:

- le lavoratrici, autonome nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritte in via esclusiva alla [gestione separata](#) INPS;
- le iscritte alle **gestioni autonome** INPS (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne);
- le **libere professioniste** iscritte alle casse o agli enti di previdenza riconosciuti dalla legge di cui all'Allegato D del Decreto Lgs n. 151/2021, competenti alla corresponsione dell'indennità.

Per costoro la maternità deve aver avuto inizio in data coincidente o successiva al **1° gennaio 2022**, o anche antecedente, purché il periodo indennizzabile non sia esaurito all'inizio di quest'anno.

Nell'anno precedente a quello della domanda di estensione del periodo, tuttavia, le interessate devono aver dichiarato un reddito **inferiore a 8.145 euro**, da rivalutare annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo.

Del prolungamento possono beneficiare **anche i padri**, lavoratori autonomi o parasubordinati e sempre nel rispetto del requisito reddituale, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono o, ancora, in ipotesi di affidamento esclusivo del bambino. Resta salvo, sia per le madri che per i padri, il requisito della **regolarità contributiva** che, già verificato al momento della concessione dell'indennità, non dovrà essere accertato nuovamente in sede di esame della domanda di prolungamento.

Congedo di paternità obbligatorio: la misura è diventata strutturale

Disco verde anche per il **congedo di paternità obbligatorio** per il [padre lavoratore dipendente](#), introdotto in via sperimentale dalla **Legge n. 92/2012** e prorogato con alcune modifiche fino ad oggi, che con l'ultima Manovra diventa strutturale: **10 giorni** concessi al padre in coda al periodo già accordato alla madre, ma fruibili a prescindere dal diritto della stessa al congedo obbligatorio.

Possibile anche **un giorno in più a titolo di congedo facoltativo**, ma che in tal caso non si configura quale diritto autonomo ed è quindi sfruttabile unicamente previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Sia l'obbligatorio che il facoltativo, tra l'altro, sono fruibili entro e non oltre il **quinto mese di vita del figlio**, da far decorrere, in caso di morte perinatale, dalla data di decesso.

È stata infatti la Legge di Bilancio 2021 che, oltre ad elevare il periodo indennizzabile **da 7 a 10 giorni**, con possibile estensione a undici, ha esteso la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di **morte perinatale del figlio**.

Il padre lavoratore dipendente, per il periodo di congedo obbligatorio, ha diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS **pari al 100 per cento della retribuzione** e alla relativa contribuzione figurativa. Per le indennità anticipate dal datore di lavoro, che potrà rifarsi sull'Istituto in sede di pagamento dei contributi, il lavoratore deve comunicare in **forma scritta a quest'ultimo preventivamente** i giorni in cui intende fruirne. Viceversa, devono presentare apposita domanda telematica all'INPS i lavoratori che ricevono direttamente il pagamento dall'Istituto.

Documenti: [Circolare Inps 1/2022](#)